

MEMORANDUM

Circolare per i clienti dello studio professionale Dott. Rag. Pietro Moratelli del 23 luglio 2021

Lettera per il Cliente 23 luglio 2021

IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO “ATTIVITÀ STAGIONALI”

OGGETTO: Il contributo a fondo perduto “per le attività stagionali” del Decreto Sostegni-bis.

Il decreto-legge n. 73/2021 (cosiddetto decreto “Sostegni-bis”) ha introdotto 3 nuovi contributi a fondo perduto destinati a sostenere le attività economiche maggiormente danneggiate dal perdurare dell'emergenza da Coronavirus: un contributo “automatico”, un contributo “per le attività stagionali”¹ ed un contributo “perequativo”.

Il contributo “automatico”

Il contributo Sostegni-bis “automatico” è riconosciuto ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dall'art. 1 del decreto-legge n. 41/2021 (il cosiddetto contributo “Sostegni”) e consiste infatti **in una somma di importo pari al contributo “Sostegni” già percepito** ed è erogato automaticamente dall'Agenzia Entrate senza necessità di presentare istanza, con la stessa modalità di erogazione scelta dal contribuente nell'istanza al contributo “Sostegni” (accredito in conto corrente o credito d'imposta).

La procedura di erogazione di tale contributo è già stata avviata da parte dell'Agenzia Entrate.

Il contributo “per le attività stagionali”

Il secondo contributo a fondo perduto previsto dal Decreto è quello per le “attività stagionali”, è alternativo al contributo “Sostegni-bis” automatico e viene riconosciuto, **a seguito di presentazione di istanza**, ai soggetti per i quali si è verificato un **calo di almeno il 30% tra la media mensile del fatturato e corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e quella del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021**.

Per i soggetti ai quali viene erogato il contributo “automatico”, l'importo del contributo “attività stagionali”, erogato a seguito della presentazione dell'istanza, viene determinato in base ai valori indicati su di essa e viene diminuito dell'importo del contributo “Sostegni-bis” automatico già percepito.

Requisiti soggettivi

¹ Il contributo “per le attività stagionali” mette a confronto il periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 con il periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021; nulla centra il codice attività ATECO.

MEMORANDUM

Circolare per i clienti dello studio professionale Dott. Rag. Pietro Moratelli del 23 luglio 2021

Il contributo a fondo perduto “Sostegni-bis attività stagionali” può essere richiesto dai soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, e che sono residenti o stabiliti in Italia.

Non possono presentare istanza per il riconoscimento del contributo “Sostegni-bis attività stagionali” i soggetti che:

- hanno cessato l’attività e quindi la partita Iva alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto “Sostegni-bis”);
- hanno attivato la partita Iva successivamente al 26 maggio 2021;
- sono enti pubblici, di cui all’art. 74 del Tuir;
- sono intermediari finanziari e società di partecipazione, di cui all’art. 162-bis del Tuir.

Requisiti oggettivi

Il soggetto deve aver conseguito, **nell’anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro.**

Il secondo requisito prevede che **l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa al periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa al periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.**

ATTENZIONE: A differenza dei precedenti contributi a fondo perduto varati per l’emergenza da Covid-19, per il contributo “Sostegni-bis attività stagionali” non è previsto il requisito, alternativo al calo del fatturato e corrispettivi, consistente nell’attivazione della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, per essere ammessi a richiedere il contributo “Sostegni-bis attività stagionali”, **tutti i soggetti Iva devono possedere il predetto requisito del calo minimo del fatturato.**

Calcolo del contributo

Per il calcolo del contributo spettante sono previste diverse percentuali, individuate in base a due fattori: l’ottenimento o meno del precedente contributo “Sostegni” e la fascia di ricavi dell’anno 2019.

Le percentuali applicabili sono riportate nella seguente tabella²:

² Guida dell’Agenzia Entrate – Agenzia Informa “I contributi a fondo perduto del Decreto Sostegni Bis”.

MEMORANDUM

Circolare per i clienti dello studio professionale Dott. Rag. Pietro Moratelli del 23 luglio 2021

SOGGETTI CHE HANNO BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO SOSTEGNI	SOGGETTI CHE NON HANNO BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO SOSTEGNI *	RICAVI/COMPENSI ANNO 2019
60%	90%	non superiori a 100.000 euro
50%	70%	superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro
40%	50%	superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 euro
30%	40%	superiori a 1.000.000 euro e fino a 5.000.000 euro
20%	30%	superiori a 5.000.000 euro e fino a 10.000.000 euro

Non è previsto un importo minimo e l'importo massimo è pari a 150.000 euro.

Erogazione del contributo

Successivamente all'elaborazione positiva dell'istanza, ai soggetti richiedenti verrà erogato un importo pari alla differenza tra il contributo determinato in base ai valori indicati sull'istanza e l'eventuale contributo già percepito.

Anche in questo caso il richiedente può scegliere tra due diverse modalità di erogazione dell'importo spettante: l'accredito su conto corrente o il riconoscimento del contributo sotto forma di credito d'imposta compensabile sul modello F24, con il **codice tributo "6946"**.

Presentazione dell'istanza

Per ottenere il nuovo contributo a fondo perduto "Sostegni-bis attività stagionali" è necessario presentare un'istanza in modalità elettronica nel periodo compreso **tra il 5 luglio e il 2 settembre 2021**. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 luglio 2021 sono stati approvati anche il modello dell'istanza e le relative istruzioni di compilazione, nonché le specifiche tecniche.

L'istanza, oltre ad una parte analoga a quella del contributo "Sostegni", prevede ulteriori sezioni dedicate all'indicazione dei dati relativi agli aiuti di Stato già ricevuti. **L'indennizzo può essere infatti erogato solo se il richiedente non ha superato il limite massimo di aiuti** previsto per le sezioni "3.1 – Aiuti di importo limitato" e "3.12 – Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" del cosiddetto "Temporary Framework" (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni).

MEMORANDUM

Circolare per i clienti dello studio professionale Dott. Rag. Pietro Moratelli del 23 luglio 2021

A tal fine il contribuente dovrà indicare nell'istanza, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, i seguenti elementi:

- il possesso dei requisiti previsti per le sezioni di aiuti che si richiedono;
- l'elenco degli aiuti ricevuti dal richiedente ed i codici fiscali dei soggetti che appartengono all'impresa unica.

Se l'istanza è presentata tramite un intermediario delegato, il richiedente o il suo rappresentante dovrà preventivamente consegnare all'intermediario l'istanza contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente sottoscritta, con la fotocopia di un documento d'identità.

Nel caso in cui, con la richiesta, si verificasse il superamento dell'importo massimo di aiuti di Stato consentiti, nell'istanza dovrà essere richiesto un minore importo al fine di non superare il tetto massimo di aiuti.

La sezione degli aiuti di Stato è complessa e deve essere compilata con estrema precisione.

Una volta trasmessa l'istanza, il sistema informativo dell'Agenzia Entrate risponde con un messaggio in cui è contenuto il protocollo telematico assegnato al file dell'istanza trasmessa: si suggerisce di memorizzare questo codice perché consente, anche successivamente, di risalire all'istanza trasmessa. Il sistema effettua una serie di controlli formali su alcuni dati presenti nell'istanza. Se i controlli formali hanno esito negativo, viene rilasciata una ricevuta di "scarto".

Se i controlli formali hanno esito positivo, viene rilasciata una ricevuta che attesta la "presa in carico" dell'istanza.

Se, dopo aver inviato l'istanza, il contribuente si accorge di aver commesso qualche errore non deve inviare un'istanza di rinuncia in quanto la rinuncia si intende come totale e definitiva; può semplicemente trasmettere un'ulteriore istanza con dati corretti, che sostituisce tutte quelle trasmesse in precedenza. Tale possibilità è consentita solamente fino al momento del riconoscimento del contributo, il cui esito è esposto nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, sezione "Contributo a fondo perduto – Consultazione esito". Dopo tale momento, non è più possibile inviare un'istanza sostitutiva.

Nel caso di istanza inviata da un intermediario delegato, dopo la messa a disposizione della ricevuta di presa in carico, l'Agenzia Entrate invia una comunicazione, mediante un messaggio di posta elettronica certificata, all'indirizzo del cliente richiedente presente nella banca dati INI-PEC. In tal modo, quando un intermediario trasmette l'istanza per conto del soggetto richiedente, quest'ultimo ne riceve notizia. La ricevuta di scarto o di presa in carico dell'istanza viene messa a disposizione esclusivamente al soggetto che ha trasmesso l'istanza nella sezione "Ricevute" situata nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate e al link "Invii

MEMORANDUM

Circolare per i clienti dello studio professionale Dott. Rag. Pietro Moratelli del 23 luglio 2021

effettuati” presente nella sezione “Contributo a fondo perduto” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Successivamente alla presa in carico, il sistema effettua dei controlli più approfonditi.

Al termine di tali controlli, il sistema conclude l’elaborazione e:

- in caso di esito negativo, scarta l’istanza;
- in caso di incoerenza dei dati dell’istanza rispetto ai dati dichiarativi presenti nel sistema dell’Anagrafe Tributaria, “sospende” l’istanza per ulteriori controlli;
- in caso di esito positivo, emette il mandato di pagamento del contributo spettante sull’Iban indicato o riconosce il credito d’imposta.

L’esito finale di elaborazione è esposto tempestivamente al link “Consultazione esito” nella sezione “Contributo a fondo perduto” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Se l’istanza è scartata, il soggetto richiedente può trasmettere una nuova istanza **entro e non oltre il 2 settembre 2021**.

Sanzioni

L’Agenzia delle Entrate procede al controllo dei dati dichiarati nelle istanze pervenute applicando le disposizioni in materia di accertamento sulle dichiarazioni (artt. 31 e seguenti del D.P.R. n. 600/1973) ed effettua le proprie verifiche anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica Iva, nonché ai dati delle dichiarazioni Iva e Redditi.

Inoltre, indipendentemente dall’importo del contributo erogato, sono effettuati specifici controlli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali: tali controlli sono disciplinati con apposito protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle entrate.

Sempre sulla base di apposito protocollo, l’Agenzia delle Entrate trasmette alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati.

Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia Entrate procede alle attività di recupero del contributo, **irrogando la sanzione prevista dall’art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997 nella misura minima del 100% e massima del 200%**. Per tale violazione è esclusa la possibilità della definizione agevolata.

Nel medesimo caso, si applica inoltre la pena prevista dall’art. 316-ter del Codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente:

- la reclusione da 6 mesi a 3 anni;

MEMORANDUM

Circolare per i clienti dello studio professionale Dott. Rag. Pietro Moratelli del 23 luglio 2021

- nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia, può regolarizzare l'indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo, i relativi interessi e versando la sanzione con applicazione delle riduzioni previste per il ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997).

Il versamento delle predette somme deve essere eseguito esclusivamente mediante il modello F24, senza possibilità di compensazione. Con la Risoluzione n. 48/E del 19 luglio 2021 sono stati istituiti i **codici tributo per la restituzione spontanea del contributo non spettante**, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE):

- **"8131"** denominato "Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021";
- **"8132"** denominato "Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021";
- **"8133"** denominato "Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021".

Il contributo "perequativo"

Il terzo contributo a fondo perduto, quello "perequativo", è commisurato alla differenza del risultato economico d'esercizio relativo all'anno di imposta 2020 rispetto a quello relativo all'anno di imposta 2019. Il contributo spettante viene riconosciuto al netto dei contributi a fondo perduto già ottenuti dal richiedente durante l'intero periodo di emergenza da Coronavirus, a partire dal contributo del decreto "Rilancio". Il contributo troverà attuazione successivamente al 10 settembre 2021 e sarà oggetto di specifiche guide da parte dell'Agenzia Entrate.

In considerazione dei tempi molto ristretti, anche alla luce delle prossime ferie estive, invitiamo tutti gli interessati a procedere al più presto al confronto delle media mensile del fatturato e corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 con l'analoga media mensile del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021. Soltanto se la differenza tra le due medie mensili risultasse di almeno il 30% converrà procedere al calcolo ed alla compilazione dell'istanza.

MEMORANDUM

Circolare per i clienti dello studio professionale Dott. Rag. Pietro Moratelli del 23 luglio 2021

Vi invitiamo pertanto in tal caso a prendere contatti con il nostro Studio per ricevere consulenza e assistenza dedicata.